



**Comitato Regionale Campania
Corte Sportiva di Appello**

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 830 del 19.02.2025

Corte Sportiva di Appello n. 19

Seduta del giorno 19.02.2025

Presidente: Avv. Pasquale Raganati;

Componenti: Avv. Antonella Batà; Avv. Paolo Calcagni;

- visto il reclamo presentato dalla Società Sorriso Azzurro avverso il provvedimento del Giudice Sportivo Regionale n. 514, di cui al C.U. n° 781 del giorno 12/02/2025, relativo alla gara n° 2099 del campionato di categoria Divisione regionale 2, con cui è stata comminata al tesserato Manuel Scocco la squalifica per 2 gare per atti di violenza nei confronti di altri tesserati non in fase di gioco, ai sensi dell'art. 33,3/2b;

- letto il reclamo;

- sentiti i tesserati della società reclamante, sigg.ri Giuseppe Tarcisio D'Agostino, Davide Leccia e Stefano Verde, i quali tutti concordemente confermano che la reazione al violento e intenzionale colpo subito dal compagno di squadra Scocco è stata esclusivamente verbale; precisano che lo Scocco è stato prontamente fermato nella sua più che giustificata reazione e che, pertanto, tra i due giocatori non c'è stato alcun successivo contatto fisico;

- sentito il primo arbitro, sig. Francesco Bova, il quale precisa che il tesserato Scocco, dopo aver subito il colpo, ha reagito solo verbalmente e gestualmente, ma non è entrato in contatto fisico con il giocatore che lo aveva colpito in quanto prontamente fermato dai compagni di squadra;

- rilevato che dall'espletata istruttoria ha trovato conferma quanto sostenuto dalla società reclamante in ordine al fatto che non c'è stata aggressione da parte del giocatore Scocco nei confronti dell'avversario, ma una reazione solo verbale; rilevato altresì che la reazione dello Scocco è giustificata dall'aver subito un violento colpo che gli ha provocato la rottura di due denti e una lesione del setto nasale, con copiosa fuoriuscita di sangue;

- rilevato pertanto che il comportamento tenuto dal giocatore Manuel Scocco può essere inquadrato nella fattispecie di cui all'art. 33,3/1b RG;

- rilevato infine che risultano applicabili nella fattispecie in esame le attenuanti di cui all'art. 21,4 a RG (reazione ad un fatto ingiusto altrui) e che il tesserato Manuel Scocco non risulta gravato da alcun precedente specifico;

- rilevato quindi che la sanzione di cui all'art. 33,3/1b RG (squalifica di 1 giornata) viene assorbita dall'applicazione delle circostanze attenuanti;

PQM

accoglie il reclamo e, in applicazione del combinato disposto degli artt. 33,3/1b e 21,4 a RG, annulla la sanzione irrogata dal giudice di prime cure al tesserato Manuel Scocco. Dispone incamerarsi il 20% della tassa reclamo.

Napoli, 19 febbraio 2025

Il Presidente
Avv. Pasquale Raganati